



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEI: n°	627/07
...	2156/05
...	3337/07

1

Il Giudice di Pace di Livorno nella persona dell'Avv. Emanuela Ercolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 2166/2005 R.G. promossa da:

[REDACTED]

Nata a [REDACTED] e residente a Livorno, [REDACTED] ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Amedeo n°58, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Gonfiotti che la rappresenta e difende, in forza della procura speciale in atti.

[REDACTED]

(attrice)

CONTRO

[REDACTED]

Con sede legale in Roma, via [REDACTED], in persona del Presidente [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giardino in forza di procura generale in atti, autenticata dal Notaio Dr. Mario Liguori, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno via Grande n° 73.

[REDACTED]

(convenuto)

OGGETTO: Pagamento somma

PRIMA UDIENZA: 11.07.2005

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 17.10.2006

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Emanuela Ercolini
Emanuela Ercolini

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per l'attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice Di Pace adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi su esposti:

In via principale

accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, 2° comma D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese per il periodo 1994-1997;

accertare e dichiarare l'invalidità parziale del contratto de quo oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;

accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di C.T.U. Tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;

condannare la convenuta banca alla restituzione della somma nei limiti di competenza del Giudice adito, illegittimamente addebitata e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante ed oltre le spese sostenute per ottenere copie della documentazione della banca convenuta, quest'ultime pari a Lit. 139,29;

condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.

In via subordinata

Condannare la convenuta banca al risarcimento dei danni patiti dall'odierna istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1440 c.c. Comprensivo delle somme indebitamente addebitate oltre interessi e le spese sostenute per ottenere copie della documentazione della banca convenuta, nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese ed onorari di causa."

per la convenuta: Voglia il Giudice di Pace di Livorno, contrariis reiectis,

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Emanuela Broccoli



in via preliminare: rilevare la nullità dell'atto di citazione per quanto dedotti ed
eccepito nella comparsa che precede in e disporre secondo il codice di rito;
nel merito: respinte siccome inammissibili le istanze formulate in via istruttoria,
rigettare la domanda proposta dall'attrice tanto in via principale che in subord ne,
in quanto infondata in fatto e in diritto e del tutto sprovista di prove.
Con vittoria di spese ed onorari di causa."

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora [redacted]
citava in giudizio la [redacted] con la quale aveva intrattenuto un rapporto
di conto corrente per ottenere la restituzione delle somme indebitamente
corrisposte alla [redacted] a titolo di provvigioni di massimo scoperto, interessi
anatocistici capitalizzati trimestralmente e qualsiasi altra somma prelevata
indebitamente dalla banca. In data 11.07.2005, tramite deposito degli atti in
cancelleria, si costituiva in giudizio la [redacted] eccependo in primo luogo la
nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum; l'inammissibilità
delle richieste istruttorie e la mancanza di mala fede da parte della Banca
tale da giustificare la richiesta di risarcimento del danno.
Alla prima udienza comparivano entrambe le parti a mezzo dei propri
procuratori; parte attrice precisava che la propria domanda doveva essere
intesa limitata al periodo 1994-1997 e chiedeva termine per esame delle
deduzioni avversarie. La GDP, rilevato che la convenuta si era costituita
solo il giorno antecedente l'udienza, rinviava la causa al 4.10.2005
concedendo all'attrice il termine per esame chiesto. D'ufficio la causa veniva
rinviata al 8.11.2005 dove le parti precisavano le proprie eccezioni e richieste
istruttorie: la GDP sciogliendo la riserva in data 7.1.2006 ammetteva la CTU
contabile chiesta e rinviava al 7.3.2006 per il conferimento dell'incarico ed il
deposito da parte della banca di tutta la documentazione contabile inerente
il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti nel periodo considerato.
La causa veniva rinviata al 9.5.2006 per esame della CTU, ulteriormente



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Emanuele Ercole
[Signature]

4

rinvio al 6.6.2006; in tale data le parti chiedevano di fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni: la GDP ritenuta la causa matura per la decisione rinviava pertanto al 18.7.2006 ove precisate le conclusioni e depositate memorie conclusionali scritte la causa veniva trattata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate e vengono, pertanto, accolte.

La presente causa ha per oggetto l'annosa questione giurisprudenziale relativa alla differente capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi sul medesimo conto corrente operata dalle banche.

Dopo un costante orientamento giurisprudenziale che legittimava l'ente creditizio a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi e l a capitalizzare solo annualmente quelli attivi, la corte di cassazione nudo radicalmente orientamento con la sentenza n° 2374/99 con la seguente affermazione: "Gli usi che consentono la deroga ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo stabiliti dall'art. 1283 c.c. sono solo gli usi normativi esistenti prima della entrata in vigore del codice, non potendosi formare in epoca successiva usi in contrasto con la disciplina limitativa legale. È pertanto nulla la clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dalla clientela, in quanto basata su un uso introdotto dopo il 1942 e avente pertanto carattere negoziale e non normativo". Concetto ribadito più volte nella giurisprudenza di merito e in particolare confermato nella recente sentenza Trib. Catania Sez. IV, 02/02/2006: "La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata dal comportamento della opinio iuris ac necessitatis."

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Emanuela Brodolini
Emanuela Brodolini



5

Ed ancora: "In tema di contratti bancari (nella specie trattasi di un contratto di conto corrente) è illegittima la clausola contrattuale che stabilisce la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non essendo possibile rinvenire la presenza di un uso normativo in materia, né la possibilità di fare riferimento alle norme ABI e alla disciplina dei conti correnti approvata nel 1929 dalla Confederazione Generale Bancaria. Né vale, a tal fine, richiamare la circostanza secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto periodici (specificanti il meccanismo della capitalizzazione trimestrale) varrebbe ad approvarne il contenuto, in quanto la omessa contestazione degli stessi incide solo sulla esistenza e modalità di attuazione delle operazioni e non già sulla validità del titolo giuridico sottostante dal quale derivano. Resta ferma, dunque, la facoltà del correntista di dedurre tanto la illegittimità, quanto la violazione, delle clausole contrattuali sulla base delle quali sono state eseguite le annotazioni" Trib. Bari, Sez. II, 14/09/2006. Nello stesso senso: Trib. Monza, 06/02/2006.

L'art. 25 D.lvo 342/99 prevedeva, però, la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche presenti nei contratti bancari se stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. dallo stesso decreto prevista per regolare la questione (art. 25 D.lvo 342/99: "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguata al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente").

Ma anche in questo ambito si è espressa la corte di cassazione con la sentenza n° Cass. civ., Sez. I, 25/02/2005, n.4094 che così recita: "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma secondo del medesimo art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi

IL GIUDICE DI PACE
Sca. Emanuela Ercolessi

D. Gioia

IL GIUDICE DI PACE
Sca. Emanuela Ercolessi

che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica; e tale nullità è rilevabile d'ufficio, e i sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione sul titolo dedotto dalla banca a sostegno della richieste degli interessi anatocistici.

Principio consolidato nelle successive pronunce di merito: "Il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sistematicamente inserito dagli istituti di credito nei contratti conclusi mediante formulari, non ha mai costituito, né oggi, né in passato, un uso normativo, e pertanto non è mai stato valido, né oggi, né in passato. Ne consegue che la relativa clausola è insanabilmente nulla." Trib. Monza, Sez. I, 05/12/2005; "La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configura violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem (Cass. civ. Sez. Un., 4/11/2004, n. 21095). Partendo, quindi dal dato obiettivo della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rilevabile anche d'ufficio, si impone di rivisitare l'intero rapporto di conto corrente depurando i calcoli della citata capitalizzazione trimestrale." Trib. Bari, Sez. I, 19/10/2006; "La clausola che prevede a favore della banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi, affetta da nullità, non in relazione a una specifica scansione temporale (trimestrale, semestrale o annuale) ma in quanto espressione, di una illecita pratica anatocistica." Trib. Genova, Sez. VI, 10/05/2006; "In tema di contratti bancari, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo ante iure



IL GIUDICE DI PACE
Giud. Emanuele Evola

[Handwritten signature]

alle decisioni con cui la suprema corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscerlo, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi." App. Roma, Sez. II, 03/06/2005.

Nel caso di specie, a seguito di CTU contabile - e non poteva farsi altrimenti data la perizia che occorre per leggere e capire gli estratti conto bancari prodotti in atti e relativi al conto corrente stipulato tra le parti - è emerso che la BNI, nel periodo 1.1.1994-31.12.1997 ha calcolato gli interessi passivi trimestralmente, addebitando alla signora [redacted] € 322,54 in più solo per effetto di tale capitalizzazione trimestrale.

Somma non dovuta alla luce di quanto sopra e che, pertanto, dovrà essere restituita dalla [redacted].

Quanto alla commissione di massimo scoperto è emerso che anche questa è stata calcolata su base trimestrale con un addebito finale pari ad € 731,16, anziché € 306,86 che avrebbero dovuto essere addebitate alla convenuta se fosse stata calcolata su base annuale.

In merito la giurisprudenza osserva: "È nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto prevista nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario; ed infatti sia che tale commissione rappresenti un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, sia che la medesima commissione abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, la capitalizzazione trimestrale non è dovuta, atteso che nell'un caso le clausole anatocistiche sono nulle e nell'altro caso la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c., espressamente per gli interessi scaduti, non è estensibile ad un corrispettivo autonomo dagli interessi." Trib. Bari, Sez. I, 20/12/2005.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Emanuela Evangelista
[Signature]

10/10/2005

8

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1435,50, di cui € 675,00 per diritti, € 723,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Giudice di Pace, definitivamente decidendo, dichiara non dovuti gli interessi passivi calcolati trimestralmente e le commissioni di massimo scoperto calcolate trimestralmente sul conto corrente per cui è causa e, per l'effetto, condanna la [redacted] a rimborsare alla signora [redacted] € 894,13 complessivi, di cui € 139,29 per spese vive per il ritiro della documentazione, oltre alle spese di CTU liquidate in € 300,00 oltre accessori come per legge ex art. 2 DM 30.5.2002. Pone a carico della [redacted] anche le spese legali sostenute dall'attrice e come sopra liquidate in € 1435,50, di cui € 675,00 per diritti, € 723,00 per onorari, oltre accessori come per legge con distrazione direttamente in favore dell'Avv. Valentina Gonfiotti.

Livorno, lì 15.05.2007.

Si comunichi.

IL CANCELLIERE
(Dott. Rita Pagliaro)

IL GIUDICE DI PACE
Emilia Breda

Emilia Breda



Deposito in Cancelleria

Livorno

15 MAG 2007
IL CANCELLIERE
(Dott. Rita Pagliaro)